

Il decreto legge il decreto legge n.185/2008, conosciuto come “decreto anticrisi” è stato convertito in legge. Si evidenziano le principali novità apportate in sede di conversione in legge.

ESIGIBILITÀ DIFFERITA DELL'IVA (art. 7)

E' stata confermata la possibilità di applicare l'esigibilità differita dell'IVA alle cessioni e prestazioni effettuate nei confronti dei soggetti IVA. Sono escluse le operazioni effettuate da soggetti che applicano regimi speciali e delle operazioni fatte nei confronti di soggetti che assolvono l'IVA con applicazione del reverse charge. E' stata peraltro eliminata la natura sperimentale della nuova disposizione che quindi viene prevista come disposizione a regime. Per l'operatività della stessa tuttavia occorre attendere l'autorizzazione dell'Unione Europea e un apposito Decreto ministeriale.

RI DUZIONE COSTO RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 16, c. 5)

È confermata la riduzione del costo del ravvedimento operoso che ora sono previste nelle seguenti misure:

Omesso versamento regolarizzato entro 30 giorni: 2,5%;

Omesso versamento regolarizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo o entro un anno se non prevista la dichiarazione: 3%;

Omessa dichiarazione regolarizzata entro 90 giorni: 2,5%.

OBBLIGO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (art. 16, c. 6 e 7)

È confermato l'obbligo per le società di nuova costituzione di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese mentre le società già costituite alla data del 29/11/08 dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata entro 3 anni dall'entrata in vigore del Decreto.

anche i professionisti iscritti in Albi ed Elenchi sono soggetti a tale obbligo. Questi, però, sono tenuti a comunicare, entro il 29/11/09, ai rispettivi Ordini o Collegi l'indirizzo di posta elettronica certificata.

In sede di conversione, è stata specificata la possibilità di sostituire la PEC con un indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

ROTTAMAZIONE LICENZE SETTORE COMMERCIALE E TURISTICO (art. 19-ter)

È introdotto l'indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96 per gli operatori del settore commerciale e turistico che cessano l'attività nei 3 anni precedenti il pensionamento di vecchiaia nel triennio 2009/2011. Conseguentemente è prorogato fino al 2013 l'aumento dello 0,09% della contribuzione IVS commercianti.

REVISIONE STUDI DI SETTORE (art. 8)

E' stata confermata la possibilità, ad opera di un apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di integrare gli studi di settore per tenere conto della crisi economica, con riguardo a particolari settori dell'economia o aree territoriali. Per la

rilevazione degli effetti della crisi, a breve saranno disponibili appositi questionari da restituire all'Amministrazione finanziaria.

LIMITAZIONI ALL'ACCERTAMENTO PRESUNTIVO E STUDI DI SETTORE (art. 27, comma 4)

È confermato che nei confronti dei soggetti che aderiscono agli inviti al contraddittorio riferiti agli accertamenti basati sugli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2006 e successivi non possono essere effettuati ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici.

Tale "agevolazione" è applicabile al sussistere delle seguenti condizioni:

-l'ammontare delle attività non dichiarate non sia superiore al 40% dei ricavi/compensi dichiarati ovvero l'ammontare delle attività non dichiarate non sia superiore, in valore assoluto, ad € 50.000;

-soltanto se nei modelli dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, relativi all'annualità interessata dall'invito, non siano presenti irregolarità (omissioni, infedeltà, indicazioni di cause di inapplicabilità/esclusione inesistenti) che comportano l'incremento della sanzione per infedele dichiarazione del 10%.

DETRAZIONE 55% (art. 29, c. da 6 a 10)

Le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento alle spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 2008.

Per le spese sostenute a decorrere dal 2009 i soggetti interessati dovranno presentare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate con modalità e termini che saranno definiti da un apposito Provvedimento. Non è quindi più richiesta la presentazione dell'istanza preventiva alla quale il precedente testo del Decreto subordinava la fruizione della detrazione. La detrazione d'imposta dovrà essere obbligatoriamente ripartita in 5 rate annuali di pari importo.

AVVISO DI ACCERTAMENTO NON PRECEDUTO DA INVITO AL CONTRADDITTORIO

(art. 27, c. 4-ter)

Vengono ridotte alla metà le sanzioni se l'avviso di accertamento o di liquidazione non è stato preceduto dall'invito al contraddittorio, ma a condizione che il contribuente rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute.

INDEBITE COMPENSAZIONE DI CREDITI D'IMPOSTA (art. 27, c. da 16 a 19)

È stato ampliato il termine per provvedere alla notifica dell'atto di recupero di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, che ora può essere effettuata entro il 31/12 dell'ottavo anno successivo a quello in cui è avvenuto l'utilizzo. Inoltre la sanzione per l'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta inesistenti è fissata nella misura compresa tra il 100% e il 200% dei crediti stessi, pari a quella prevista per le ipotesi di dichiarazione infedele.

BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE (art. 1)

Al fine di favorire i nuclei familiari a basso reddito è confermato il riconoscimento del bonus straordinario. La novità introdotta in sede di conversione riguarda il termine di presentazione della richiesta del bonus al sostituto d'imposta che è stato differito al 28/02 per la richiesta del bonus in base alle condizioni esistenti nel 2007 mentre rimane al 31/03 in base alle condizioni del 2008.

DETAZZAZIONE C.D. "PREMI DI PRODUTTIVITÀ" (art. 5)

È confermata la proroga per il 2009 dell'assoggettamento all'imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di "premi produzione" introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c), DL n. 93/2008 su un importo massimo complessivo lordo di € 6.000 e con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2008 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 35.000. Non è stata invece prorogata l'agevolazione per le somme relative agli straordinari.

DEDUCIBILITÀ IRAP AI FINI REDDITUALI (art. 6)

È confermata la deducibilità di una parte dell'Irap pagata, nel termine del 10%. E' stato tuttavia precisato che la deducibilità riguarda sia i soggetti Ires che i soggetti Irpef.

RIVALUTAZIONE IMMOBILI (art. 15, c. da 16 a 23)

È confermata, alle società ed enti non commerciali, la possibilità di rivalutare gli immobili pagando un'imposta sostitutiva del 7% per gli immobili strumentali e 4% per li immobili civili. È previsto che la validità degli effetti fiscali sia operativa a partire dal quinto esercizio successivo a quello della rivalutazione ovvero dal 2013.

SOPPRESSIONE DI ALCUNI ADEMPIMENTI (art. 16, c. da 2 a 4)

È confermata la soppressione dei seguenti adempimenti (peraltro mai entrati in vigore):

-invio telematico dei corrispettivi previsto dall'art. 37, commi da 33 a 37-ter, DL n. 223/2006;

-obbligo di comunicazione preventiva per le compensazioni nel mod. F24 eccedenti € 10.000;

-obbligo di memorizzare su supporto elettronico le operazioni effettuate tramite distributori automatici.

CONSERVAZIONE ELETTRONICA DI REGISTRI (art. 16, c. 12-bis e 12-ter)

Viene ammessa la possibilità di predisposizione e tenuta oltre che dei libri contabili anche di quelli sociali con strumenti informatici.

ABROGAZIONE LIBRO SOCI (art. 16, c. da 12-quater a 12-undecies)

Per effetto dell'abrogazione del n. 1) del comma 1 dell'art. 2478, C.c., il libro soci nelle srl è abolito. Di conseguenza viene modificato l'art. 2472, C.c., prevedendo che, in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali lo stesso abbia effetto, di fronte alla società, dal momento del deposito dell'atto presso il Registro delle Imprese, anziché dall'iscrizione nel libro soci. Viene stabilito che i 30 giorni entro i quali gli amministratori devono depositare presso il Registro delle Imprese l'apposita dichiarazione richiesta nel caso di trasferimento dell'intera partecipazione appartenente ad un solo o di mutamento della persona del socio decorrano dall'avvenuta variazione della compagine sociale anziché dall'iscrizione nel libro

soci. Viene eliminato l'obbligo di deposito al Registro delle Imprese dell'elenco soci in sede di deposito del bilancio d'esercizio. Le novità in esame si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione; gli amministratori delle srl, entro tale termine, devono depositare presso il Registro delle Imprese un'apposita dichiarazione per integrare i dati in possesso della CCIAA con quelli del libro soci.

COMUNICAZIONE DEI DATI E NOTIZIE RILEVANTI PER GLI ENTI ASSOCIATIVI (art. 30)

È confermato che il riconoscimento delle agevolazioni fiscali (non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi) a favore delle associazioni, consorzi ed Enti non commerciali è subordinato alla trasmissione, all'Agenzia delle Entrate, dei dati e delle notizie rilevanti, entro i termini e con le modalità che saranno individuati dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.